

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* Regolamento (CEE) n. 2761/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 2762/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione tedesca nel settore degli scambi agricoli ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 2763/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri di intervento per i cereali ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 2764/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie applicabili nel settore dei cereali dopo l'unificazione della Germania ..... 9
- \* Regolamento (CEE) n. 2765/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure applicabili nel settore dello zucchero in seguito all'unificazione della Germania ..... 11
- \* Regolamento (CEE) n. 2766/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1726/82 che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole ..... 13
- \* Regolamento (CEE) n. 2767/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1098/68 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 14
- \* Regolamento (CEE) n. 2768/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dopo l'unificazione della Germania ..... 15
- \* Regolamento (CEE) n. 2769/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie applicabili nel settore delle carni bovine dopo l'unificazione tedesca ..... 17
- \* Regolamento (CEE) n. 2770/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie applicabili nel settore delle carni ovine e caprine dopo l'unificazione della Germania ..... 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 2771/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie da applicare nel settore delle carni suine dopo l'unificazione tedesca .....	21
* Regolamento (CEE) n. 2772/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie da applicare dopo l'unificazione della Germania nei settori delle uova e del pollame .....	23
* Regolamento (CEE) n. 2773/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1868/77 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75 relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile .....	25
* Regolamento (CEE) n. 2774/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie applicabili nel settore degli ortofrutticoli dopo l'unificazione della Germania .....	26
* Regolamento (CEE) n. 2775/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie da applicare nel settore vitivinicolo dopo l'unificazione tedesca prima delle misure transitorie che devono essere adottate dal Consiglio .....	28
* Regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure transitorie nel settore vitivinicolo da applicare nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo l'unificazione della Germania .....	30
* Regolamento (CEE) n. 2777/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie nel settore del tabacco greggio applicabili dopo l'unificazione della Germania .....	32
* Regolamento (CEE) n. 2778/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili nel settore delle sementi dopo l'unificazione tedesca .....	34
* Regolamento (CEE) n. 2779/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3177/80 relativo al luogo di introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci .....	36

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

90/481/CEE :

- |   |    |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 27 settembre 1990, che stabilisce misure provvisorie relative all'unificazione tedesca ..... | 37 |
|---|----|

90/482/CEE :

- |   |    |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 27 settembre 1990, relativa alle misure provvisorie applicabili, dopo l'unificazione della Germania, alle parti del territorio indenne da peste suina classica ..... | 43 |
|---|----|

90/483/CEE :

- |   |    |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 27 settembre 1990, recante approvazione delle modifiche al piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica federale di Germania ..... | 44 |
|---|----|

90/484/CEE :

- |   |    |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania per quanto riguarda la direttiva 71/118/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ..... | 45 |
|---|----|

90/485/CEE :

- |  |    |
|--|----|
| * Decisione della Commissione, del 27 settembre 1990, che abroga la decisione 89/222/CEE e modifica le decisioni 79/542/CEE, 89/15/CEE e 90/135/CEE in seguito all'unificazione della Germania ..... | 46 |
|--|----|

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2761/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 settembre 1990**  
**relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica**  
**democratica tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 3,

considerando che la proposta di regolamento del Consiglio relativo alle disposizioni transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prevede che la Comunità si faccia carico di talune scorte pubbliche detenute dall'organismo d'intervento dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione;

considerando che la data dell'unificazione della Germania è stata fissata al 3 ottobre 1990 e che per quel giorno il Consiglio non avrà ancora potuto pronunciarsi sul progetto di regolamento sopraccitato; che il 3 ottobre la Comunità dovrà comunque procedere al censimento delle scorte pubbliche e private presenti nei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca e trarne le debite conseguenze; che è pertanto opportuno, in forza del regolamento (CEE) n. 2684/90, prendere le misure provvisorie del caso;

considerando che, per taluni prodotti, non è necessario determinare l'entità della scorta privata, tanto per il motivo che non sussistono rischi di manovre speculative, quanto per l'inesistenza di un finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

considerando che è invece indispensabile includere, nella determinazione della scorta privata, alcune specie di animali vivi presenti nel territorio dell'ex Repubblica

democratica tedesca il giorno dell'unificazione della Germania;

considerando che in caso di difficoltà nella compilazione degli inventari, la Commissione adotta le disposizioni necessarie secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (<sup>2</sup>), ovvero dal corrispondente articolo per le altre organizzazioni di mercato;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Germania procede al censimento e compila un inventario quantitativo e qualitativo dei prodotti agricoli detenuti dall'organismo d'intervento della Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione.

Tuttavia, nel caso dei cereali, l'inventario è riferito alla situazione esistente il 31 ottobre, e nel caso del latte scremato in polvere alla situazione esistente il 31 dicembre 1990.

2. Detto inventario è realizzato secondo i criteri stabiliti per gli acquisti all'intervento dalla normativa concernente le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti in questione.

(<sup>1</sup>) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

*Articolo 2*

La Germania procede a un censimento a alla stesura di un inventario, per la determinazione delle scorte private dei prodotti e degli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione, ad esclusione dei quantitativi minimi.

Per l'applicazione del comma precedente, la Germania può anche avvalersi di metodi statistici.

*Articolo 3*

Non sono soggetti al censimento e all'inventario di cui all'articolo 2 i prodotti:

- non immagazzinabili, oppure
- per i quali non vi sono rischi di manovre speculative, oppure
- per i quali non sono previste restituzioni all'esportazione né vengono effettuati interventi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

1. Sono soggetti al censimento e all'inventario di cui all'articolo 2 i prodotti che si trovano in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che sono:

- interamente ottenuti in tale territorio,
- ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dal suddetto territorio, oppure
- importati nella Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione,

per i quali sono state espletate le formalità di immissione in libera pratica e sono stati riscossi i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza esonero né totale, né parziale.

2. Si considerano come «scorta privata» qualsiasi quantitativo dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonché gli animali vivi delle specie bovina, suina e ovina, che

possono essere oggetto di misure d'intervento eventualmente dopo la macellazione, o per i quali possono essere concesse restituzioni all'esportazione, che si trovino

- nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,
- ovvero in uno Stato membro, sotto regime sospensivo dei dazi all'importazione, e provengano dal territorio summenzionato.

*Articolo 5*

Gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, detentori di prodotti cui si applica il presente regolamento, devono consentire lo svolgimento del censimento e, in particolare, agevolare l'accesso ai locali e ai terreni da visitare a tal fine.

*Articolo 6*

La Germania comunica alla Commissione gli inventari delle scorte pubbliche e private entro il 1° novembre 1990.

La comunicazione dell'inventario delle scorte pubbliche è effettuata anteriormente al 1° dicembre 1990 nel caso dei cereali e non appena ultimata la compilazione dell'inventario stesso nel caso del latte scremato in polvere.

*Articolo 7*

Su richiesta della Commissione, la Germania assicura la partecipazione alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 di agenti, ed eventualmente di esperti indipendenti, incaricati dalla Commissione.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2762/90 DELLA COMMISSIONE****del 27 settembre 1990****recante misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione tedesca nel settore degli scambi agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990 relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca ha istituito meccanismi analoghi a quelli della politica agraria comune o del regime di scambio comune, fra cui segnatamente un sistema di restituzioni all'esportazione ed un sistema di titoli d'importazione e d'esportazione;

considerando che tale normativa prevedeva la possibilità di fissare anticipatamente le aliquote delle restituzioni; che una parte di dette restituzioni superava le aliquote applicabili all'esportazione dalla Comunità;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento degli scambi commerciali, è opportuno adottare disposizioni per quanto riguarda la validità, dopo la data dell'unificazione, delle restituzioni prefissate e dei titoli rilasciati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che vengono presi provvedimenti, nell'ambito di regolamentazioni di mercato specifiche, al fine di autorizzare la Germania a mantenere, in base a mezzi finanziari nazionali, una restituzione complementare per l'esecuzione di accordi conclusi prima dell'unificazione dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi; che è tuttavia opportuno adottare, per tutti i settori interessati, disposizioni particolari atte a garantire, a determinate condizioni, la realizzazione di contratti conclusi prima dell'unificazione tra operatori privati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento non pregiudicano le disposizioni da adottare in materia di scorte anormalmente ingenti;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le esportazioni di prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca effettuate a decorrere dal 3 ottobre 1990, la Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a risorse nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria, a condizione che le autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca abbiano garantito all'esportatore, prima del 3 ottobre 1990, una restituzione specifica.

2. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, la restituzione applicabile all'esportazione di carni ovine, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

I titoli d'esportazione senza fissazione anticipata rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi per l'utilizzazione nel territorio della Comunità.

I titoli d'importazione senza fissazione anticipata rilasciati dalle medesime autorità restano validi per l'importazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2763/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri di intervento per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 1145/76 del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce criteri per la determinazione dei centri di intervento nel settore dei cereali;considerando che i centri di intervento sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2006/80 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2018/89 <sup>(5)</sup>; che, secondo le consultazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, è opportuno modificare l'elenco di tali centri;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nella parte « France » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2006/80, sono inserite le modifiche di cui all'allegato I del presente regolamento per i dipartimenti considerati.

Inoltre, i centri d'intervento di Vendôme (Loir-et-Cher) e di Chambéry (Savoie) sono soppressi per tutti i cereali.

2. I centri d'intervento di cui all'allegato II del presente regolamento sono inseriti nella parte « Bundesrepublik Deutschland » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2006/80.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1980, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 192 del 7. 7. 1989, pag. 14.

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

1	2	3	4	5	6	7
Centros de intervención Interventionscentre Interventionsort Κέντρα παρεμβάσεως Intervention centres Centres d'intervention Centri di intervento Interventiecentrum Centros de intervenção	Trigo blando Blød hvede Weichweizen Σίτος μαλακός Common wheat Froment tendre Frumento tenero Zachte tarwe Trigo mole	Centeno Rug Roggen Σίκαλη Rye Seigle Segala Rogge Centeio	Cebada Byg Gerste Κριθή Barley Orge Orzo Gerst Cevada	Trigo duro Hård hvede Hartweizen Σίτος σκληρός Durum wheat Froment dur Frumento duro Durum tarwe Trigo duro	Maíz Majs Mais Αραβόσιτος Maize Maïs Granturco Maïs Milho	Sorgo Sorghum Sorghum Σόργο Sorghum Sorgho Sorgo Sorgho Sorgo
<b>FRANCE</b>						
<b>Allier</b>						
Gannat	+	-	+	-	+	
La Ferté-Hauterive	-	-	-	-	+	
Montluçon	+	-	-	-	-	
St-Pourçain-sur-Sioule	+	-	-	-	-	
Varennes-sur-Allier	+	-	-	-	-	
<b>Ardennes</b>						
Châtelet-sur-Returnne	+	-	+	-	+	
Givet-Acy-Romance	+	-	+	-	-	
<b>Drôme</b>						
Alex	-	-	-	-	-	+
Pierrelatte	+	-	+	+	-	
Valence	+	-	+	-	+	
<b>Eure-et-Loir</b>						
Arrou	+	-	-	-	-	
Bonneval	+	-	+	-	+	
Brou	+	-	-	-	+	
Chartres, Lucé	+	-	-	-	+	
Courville-sur-Eure	+	-	+	+	-	
Illiers, Combray	+	-	+	-	-	
Lutz-en-Dunois	+	-	-	-	+	
Marchezais	+	-	+	-	+	
Nogent-le-Rotrou	+	-	+	-	-	
Orgères-en-Beauce	+	-	+	+	-	
Saint-Sauveur-Levasville	+	-	+	+	+	
Toury	+	-	-	+	-	
Voves	+	-	+	+	+	
<b>Gard</b>						
Beaucaire	-	-	-	+	-	+
Saint-Gilles	+	-	-	+	-	
<b>Indre</b>						
Argenton-sur-Creuse	+	-	-	-	+	
Buzançais, Argy	+	-	+	-	-	
Châteauroux, Saint-Maur	+	-	+	+	+	
Issoudun	+	-	+	+	+	
La Châtre	+	-	-	-	-	
Le Blanc	+	-	+	-	+	
Neuvy-Pailloux	+	-	+	-	-	
<b>Indre-et-Loire</b>						
Descartes	+	-	+	-	-	
La-Ville-aux-Dames	+	-	+	+	+	
Neuillé-Pont-Pierre	+	-	+	-	+	
Reignac	-	-	-	+	-	
Richelieu	+	-	-	-	+	
Villeperdue	+	-	-	-	+	



1	2	3	4	5	6	7
Centros de intervención Interventionscentre Interventionsort Κέντρα παρεμβάσεως Intervention centres Centres d'intervention Centri di intervento Interventiecentrum Centros de intervenção	Trigo blando Blød hvede Weichweizen Σίτος μαλακός Common wheat Froment tendre Frumento tenero Zachte tarwe Trigo mole	Centeno Rug Roggen Σίκαλη Rye Seigle Segala Rogge Centeio	Cebada Byg Gerste Κριθή Barley Orge Orzo Gerst Cevada	Trigo duro Hård hvede Hartweizen Σίτος σκληρός Durum wheat Froment dur Frumento duro Durum tarwe Trigo duro	Maíz Majs Mais Αραβόσιτος Maize Mais Granturco Mais Milho	Sorgo Sorghum Sorghum Σόργο Sorghum Sorgho Sorgo Sorgho Sorgo
<b>Loir-et-Cher</b>						
Blois	+	-	+	+	+	
Mer	+	-	-	-	-	
Mondoubleau	+	-	-	-	-	
Montoire	+	-	+	-	-	
Nouans-le-Fuzelier	-	+	-	-	-	
Pezou	+	-	+	-	+	
Saint-Firmin	+	-	-	+	-	
St-Romain, Noyers-sur-Cher	+	-	+	-	+	
Villefranche-sur-Cher	+	-	+	-	+	
<b>Maine-et-Loire</b>						
Écouflant	+	-	-	-	+	
Montreuil-Bellay	+	-	+	-	+	
Segré	+	-	+	-	+	
<b>Mayenne</b>						
Château-Gonthier	-	-	-	-	+	
Craon	+	-	-	-	-	
Évron	+	-	+	-	-	
Laval	+	-	-	-	+	
<b>Puy-de-Dôme</b>						
Aigueperse	+	-	-	-	+	
Ennezat	+	+	-	-	+	
Gerzat	+	-	+	-	-	
Issoire	+	-	+	-	-	
<b>Rhône</b>						
Heyrieux	+	-	+	-	+	
Lyon	+	-	+	-	+	
<b>Haute-Saône</b>						
Gray	+	-	+	-	+	
<b>Sarthe</b>						
La Chartre-sur-le-Loir	+	-	+	-	+	
Le Mans	+	-	+	-	+	
Marolles-les-Braults	+	-	-	-	+	
Sablé-sur-Sarthe	+	-	-	-	+	
<b>Territoire de Belfort</b>						
Bourgogne	+	-	-	-	-	
<b>Vendée</b>						
Fontenay-le-Comte	+	-	-	+	+	
La Roche-sur-Yon	+	-	+	-	+	

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

1	2	3	4	5	6	7
Centros de intervención Interventionscentre Interventionsort Κέντρα παρεμβάσεως Intervention centres Centres d'intervention Centri di intervento Interventiecentrum Centros de intervenção	Trigo blando Blød hvede Weichweizen Σίτος μαλακός Common wheat Froment tendre Frumento tenero Zachte tarwe Trigo mole	Centeno Rug Roggen Σίκαλη Rye Seigle Segala Rogge Centeio	Cebada Byg Gerste Κριθή Barley Orge Orzo Gerst Cevada	Trigo duro Hård hvede Hartweizen Σίτος σκληρός Durum wheat Froment dur Frumento duro Durum tarwe Trigo duro	Maíz Majs Mais Αραβόσιτος Maize Mais Granturco Mais Milho	Sorgo Sorghum Sorghum Σόργο Sorghum Sorgho Sorgo Sorgho Sorgo
<b>BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND</b>						
<b>Brandenburg</b>						
Brandenburg	—	—	+			
Drebkau	—	—	+			
Eberswalde	+	+	+			
Fürstenwalde	—	—	+			
Gransee	—	—	+			
Gusow	+	+	—			
Herzberg	—	—	+			
Kyritz	+	+	+			
Niemegk	—	—	+			
<b>Mecklenburg-Vorpommern</b>						
Grimmen	+	+	+			
Güstrow	+	+	+			
Karstädt	—	—	+			
Malchin	+	+	+			
Neubrandenburg	+	+	+			
Neubuckow	+	+	—			
Pasewalk	+	+	+			
Rostock	+	+	—			
Schwerin	+	+	+			
<b>Sachsen</b>						
Altenburg	+	+	—			
Bischofswerda	—	—	+			
Eilenburg	—	—	+			
Großschirma	+	+	—			
Neumark	+	+	—			
Niedercunnersdorf	+	+	—			
Riesa	+	+	+			
Trebsen	+	+	—			
<b>Sachsen-Anhalt</b>						
Aschersleben	+	+	—			
Coswig	—	—	+			
Halberstadt	+	+	—			
Haldensleben	—	—	+			
Halle	+	+	—			
Klötze	—	—	+			
Magdeburg	+	+	+			
Querfurt	+	+	—			
Tangermünde	—	—	+			
<b>Thüringen</b>						
Buttstädt	+	+	—			
Gotha	+	+	—			
Ebeleben	+	+	—			
Niederpöllnitz	+	+	—			
Rudolstadt	+	+	—			
Themar	+	+	—			

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie applicabili nel settore dei cereali dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, date le difficoltà di adeguamento alla struttura del mercato, del commercio dei cereali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, occorre che in questo territorio proseguano dopo l'unificazione, gli acquisti di cereali da parte dell'ente d'intervento, non oltre il 31 ottobre, e che sia consentito effettuare il pagamento presso il venditore entro un termine più breve di quello stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/90 <sup>(3)</sup>;

considerando che è opportuno, per ragioni amministrative, esentare in via provvisoria le autorità tedesche dal rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1569/77 per i territori dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, per non compromettere la stabilità del mercato comunitario, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi con i paesi terzi conclusi prima dell'unificazione dall'ex Repubblica democratica tedesca; che a tale scopo è opportuno autorizzare la Germania ad integrare con fondi nazionali l'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti interessati;

considerando che le misure adottate dal presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

*Articolo 1*

1. Fino alla data in cui verranno adottate le proposte della Commissione presentate al Consiglio tramite la comunicazione del 21 agosto 1990 e non oltre il 31 dicembre 1990, l'ente d'intervento tedesco è autorizzato a proseguire gli acquisti di cereali raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che ivi presenti al momento dell'offerta.

La Comunità prende a suo carico le scorte così costituite al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio <sup>(4)</sup>, escluse le spese di finanziamento e di ammasso.

2. All'atto della presa in consegna dei cereali da parte dell'ente d'intervento tedesco nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non si esige il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77.

3. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo stabilito dalla normativa comunitaria in caso di esportazione di prodotti per i quali l'ex Repubblica democratica tedesca abbia concluso accordi con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi privi di clausole precise in materia di prezzi e quantità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari, nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

recante misure applicabili nel settore dello zucchero in seguito all'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per le imprese saccarifere insediate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la produzione di zucchero è iniziata anteriormente al 3 ottobre 1990; che, per garantire un'applicazione armonica del regime delle quote e del sistema di autofinanziamento per quanto concerne sia i produttori di tale regione sia quelli delle altre regioni della Comunità e per evitare che lo zucchero prodotto nel territorio sunnominato all'inizio della campagna 1990/1991 non costituisca zucchero C, è indispensabile adottare sin d'ora e a decorrere dal 1° luglio 1990, data di inizio della campagna di commercializzazione, le misure appropriate relative alla produzione di zucchero;

considerando che il regime di compensazione delle spese di magazzino contemplato all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(3)</sup>, comporta un rimborso forfettario finanziato tramite un contributo a carico dei produttori di zucchero; che, per le medesime ragioni addotte per la produzione, le disposizioni di tale regime devono essere applicate a qualsiasi quantitativo di zucchero prodotto nella campagna di commercializzazione 1990/1991; che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede un regime di scorte minime che ogni impresa saccarifera deve detenere per garantire l'approvvigionamento normale di tutte o di una delle zone della Comunità; che detto regime è strettamente connesso sia alla produzione sia al magazzino di ogni singola impresa e che rientra altresì nel principio della solidarietà comunitaria; che occorre pertanto prevedere, a titolo provvisorio, una partecipazione immediata dell'industria tedesco-orientale a detto regime;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni risultanti,

se del caso con effetto retroattivo, dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione, segnatamente in materia di quote e di trasferimenti di quote;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, la produzione di zucchero delle imprese saccarifere insediate in Germania nella regione che corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che rientra nella campagna di commercializzazione 1990/1991, è disciplinata dalle disposizioni pertinenti degli articoli da 24 a 32 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Fino alla decisione del Consiglio sulle proposte della Commissione del 21 agosto 1990, la produzione delle imprese di cui al primo comma deve essere effettuata nel quadro delle quote indicate al paragrafo 2.

2. La Germania è autorizzata ad attribuire provvisoriamente una quota A e una quota B alle imprese di cui al paragrafo 1 che hanno prodotto anteriormente al 1° luglio 1990, nei limiti dei seguenti quantitativi di base:

- a) quantitativo di base A : 665 290 t di zucchero bianco,
- b) quantitativo di base B : 204 710 t di zucchero bianco.

3. La quota A di ogni impresa saccarifera di cui al paragrafo 1 è fissata applicando alla produzione annua media di zucchero dell'impresa saccarifera considerata, nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1984-1985 al 1988-1989 e a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, in appresso denominata produzione di riferimento, un coefficiente che esprime il rapporto fra il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2, da un lato, e la somma delle produzioni di riferimento delle imprese insediate nella regione definita al paragrafo 1, dall'altro.

Tuttavia, se l'impresa saccarifera riconosciuta dalle autorità competenti della Germania non esisteva in quanto tale anteriormente al 1° luglio 1990, la produzione di riferimento di cui al primo comma è fissata tenendo conto della produzione del periodo contemplato al comma predetto di ogni stabilimento che costituisce, a decorrere dal 1° luglio 1990, l'impresa saccarifera in parola.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

4. Fino alla decisione del Consiglio sulle proposte della Commissione del 21 agosto 1990, la quota B di ogni impresa saccarifera di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A fissata conformemente al paragrafo 3.

5. Per le imprese di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applicano esclusivamente ai trasferimenti tra le imprese saccarifere di cui al precedente paragrafo 1.

#### *Articolo 2*

Lo zucchero prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 1990/1991 dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, è soggetto al regime di compensazione delle spese di magazzinaggio e al regime delle scorte minime previsti

rispettivamente agli articoli 8 e 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990 fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2766/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

**recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1726/82 che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/82 della Commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2345/86 <sup>(4)</sup>, ha stabilito un elenco dei centri d'intervento nella Comunità;

considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca, occorre prevedere centri d'intervento nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che Karstädt, Magdeburg e Riesa sono idonee ad essere prescelte come centri d'intervento per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/82 relativa alla Repubblica federale di Germania è modificata come segue:

« Repubblica federale di Germania

- Augsburg
- Bamberg
- Düsseldorf
- Hamburg
- Karstädt
- Magdeburg
- Mannheim
- Plochingen
- Regensburg
- Riesa
- Würzburg ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 64.<sup>(4)</sup> GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 23.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2767/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1098/68 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89<sup>(2)</sup> della Commissione, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(4)</sup>, sono specificate alcune zone di destinazione; che, a causa dell'unificazione tedesca occorre modificare la zona C1;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68, dall'indicazione sulla zona C1 sono soppressi i termini « Repubblica democratica tedesca<sup>(1)</sup> » con relativa nota (1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2768/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

**recante misure provvisorie applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dopo l'unificazione della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, date le difficoltà di adeguamento della produzione di latte dell'ex Repubblica democratica tedesca alla struttura del mercato comunitario, è opportuno che su tale territorio proseguano dopo l'unificazione gli acquisti di latte scremato in polvere ad opera dell'ente d'intervento nonché le vendite a prezzo ridotto dei quantitativi di latte scremato in polvere detenuti da tale ente;

considerando che il burro prodotto nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e classificato « Export Qualität » può essere acquistato dall'organismo d'intervento; che è opportuno trarne le debite conseguenze ai fini dell'applicazione dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2191/81, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/89 <sup>(3)</sup>, (CEE) n. 1547/87, del 3 giugno 1987, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 per quanto concerne gli acquisti di burro all'intervento <sup>(4)</sup>, e (CEE) n. 570/88, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1048/89 <sup>(6)</sup>;

considerando che, per assicurare la stabilità del mercato comunitario, è necessario garantire l'esecuzione dei contratti conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con i paesi terzi prima dell'unificazione; che a tal fine è opportuno autorizzare la Germania ad integrare, attingendo a fondi nazionali, l'importo della restituzione all'esportazione dei relativi prodotti;

considerando che gli operatori comunitari possono esportare formaggi verso la Spagna solo a determinate condizioni restrittive riguardanti segnatamente la loro qualifica di commercianti; che è opportuno derogare provvisoriamente a questa regola a beneficio degli operatori insediati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per consentire loro di esportare formaggi in Spagna a partire dall'unificazione;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'ente d'intervento tedesco è autorizzato a proseguire gli acquisti e le vendite a prezzo ridotto di latte scremato in polvere di fabbricazione « Spray » o « Roller », prodotto nel territorio e di latte originario dell'ex Repubblica democratica tedesca, nonché il relativo finanziamento nazionale alle medesime condizioni vigenti prima dell'unificazione.

Le scorte così costituite sino alla data in cui saranno adottate le proposte della Commissione presentate al Consiglio con la Comunicazione del 21 agosto 1990, entro e non oltre il 31 dicembre 1990, sono prese a carico della Comunità #CO81,4# il valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio <sup>(7)</sup>, escluse le spese di finanziamento e di magazzino.

2. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 1547/87 e (CEE) n. 570/88, il burro fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e classificato « Export Qualität » è assimilato al burro di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(6)</sup> GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

3. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria, in caso di esportazione di prodotti oggetto di accordi conclusi dell'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi privi di precise clausole in materia di prezzi e quantità.

4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione <sup>(1)</sup>, gli operatori insediati da almeno 12 mesi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono tenuti ad avere esercitato la loro attività da almeno 12 mesi.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2769/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie applicabili nel settore delle carni bovine dopo l'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, nel settore delle carni bovine, non si dispone di un periodo di adeguamento sufficiente né di una prassi sperimentata; che non è quindi possibile, sin dalla data dell'unificazione tedesca, prendere provvisoriamente in considerazione, ai fini della gestione del mercato comunitario, i prezzi per i bovini adulti sui mercati rappresentativi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, né i prezzi constatati in base alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti in detto territorio; che, per gli stessi motivi, le rilevazioni dei prezzi e le statistiche della produzione animale relative al suddetto territorio non possono essere prese in considerazione per dare inizio agli acquisti d'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio <sup>(2)</sup>;

considerando che, per non compromettere la stabilità del mercato comunitario, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con paesi terzi prima dell'unificazione; che, a tal fine, occorre autorizzare la Germania ad integrare con risorse nazionali l'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti in causa;

considerando che è necessario proibire, a decorrere dal 3 ottobre 1990, che un produttore di carni bovine possa cumulare il premio speciale previsto dalla legislazione nazionale vigente prima di tale data nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca con un premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che è d'uopo disporre che il premio per il mantenimento delle vacche nutrici non possa essere concesso per le vacche di allevamenti situati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le quali non appartengono a razze di orientamento carneo;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano, fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sino al 31 dicembre 1990, i prezzi rilevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non vengono presi in considerazione ai fini:

- 1) della determinazione dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità, a norma del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione <sup>(3)</sup>;
- 2) della constatazione comunitaria dei prezzi di mercato in base alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma del regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione <sup>(4)</sup>.

*Articolo 2*

I dati alla produzione e, conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, alle constatazioni dei prezzi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68.

*Articolo 3*

La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria, in caso di esportazione di prodotti per i quali l'ex Repubblica democratica tedesca abbia concluso accordi con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi che non prevedano impegni precisi in relazione ai prezzi e ai quantitativi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.

#### Articolo 4

1. Il premio speciale al produttore di carni bovine, previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, non è concesso, per il 1990, ai produttori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca che presentino domanda di premio per lo stesso anno in base alla « Vieh- und Fleischverordnung » (ordinanza relativa al bestiame bovino e alle relative carni) di detto paese.

2. La Germania comunica alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1990, i sistemi d'identificazione utilizzati per gli animali che abbiano formato oggetto di domanda di premio presentata nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca in virtù dell'ordinanza di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 5

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il premio per il mantenimento delle vacche nutrici, istituito dal regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio<sup>(1)</sup>, non viene concesso ai produttori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca che presentino

domanda di premio per la stessa campagna in base alla « Vieh- und Fleischordnung » di detto paese.

2. Ai fini dell'applicazione dei regimi di cui trattasi, le vacche di razza pura appartenenti alla razza bovina « Schwarzbuntes Milchrind (SMR) » non sono considerate vacche appartenenti a una razza ad orientamento carneo ai sensi dell'articolo 5, punto 4 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2770/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

**recante misure provvisorie applicabili nel settore delle carni ovine e caprine  
dopo l'unificazione della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 prevede fra l'altro la possibilità di decidere, a titolo provvisorio e per un periodo di tempo limitato, di inserire nella normativa comunitaria che concerne la politica agraria le disposizioni complementari e gli adattamenti necessari per risolvere i problemi posti dall'unificazione della Germania prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adattamenti necessari in seguito all'integrazione nella Comunità della Repubblica democratica tedesca; che dette disposizioni complementari e detti adattamenti devono rispettare i principi generali dell'economia e i principi della politica agraria comune;

considerando che nel settore delle carni ovine e caprine, in mancanza di un sufficiente periodo di adeguamento e di una prassi consolidata, non è possibile prendere in considerazione provvisoriamente, sin dalla data dell'unificazione della Germania, i prezzi rilevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca per la determinazione dei prezzi delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità e ai fini della gestione del mercato comunitario;

considerando che, per non compromettere la stabilità del mercato comunitario, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con i paesi terzi prima dell'unificazione; che, a tal fine, occorre autorizzare la Germania a versare, attingendo a fondi nazionali, una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure di cui al presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle

decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Fino al 31 dicembre 1990 i dati concernenti la produzione di carne ovina nonché i prezzi rilevati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono presi in considerazione per determinare i prezzi delle carcasse di ovini sui mercati rappresentativi della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione <sup>(2)</sup>.*Articolo 2*

La Germania è autorizzata a concedere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione all'esportazione dei prodotti per i quali l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso accordi con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non vengono presi in considerazione gli accordi che non contengano impegni precisi sui prezzi e sui quantitativi.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990.

Tuttavia il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie da applicare nel settore delle carni suine dopo l'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 prevede fra l'altro la facoltà di decidere, in via provvisoria e per un periodo di tempo limitato, di inserire nella normativa comunitaria sulla politica agricola le disposizioni complementari e gli adeguamenti strettamente necessari per risolvere i problemi posti dall'unificazione della Germania prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari in seguito all'integrazione nella Comunità dell'ex Repubblica democratica tedesca; che dette disposizioni complementari e detti adeguamenti devono rispettare sistema e principi della politica agricola comune;

considerando che, in mancanza d'informazioni sufficientemente complete ed attendibili, non è possibile, per il momento, tener conto dei prezzi dei suini macellati e dei prezzi di mercato praticati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, per non compromettere la stabilità del mercato comunitario delle carni suine, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi stipulati dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima dell'unificazione; che occorre pertanto autorizzare la Germania ad integrare, attingendo a fondi nazionali, l'importo delle restituzioni stabilite dalla normativa comunitaria per le esportazioni di prodotti del settore suinicolo effettuato in esecuzione di accordi commerciali conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rilevati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono presi in considerazione ai fini:

- della determinazione dei prezzi dei suini macellati nei mercati rappresentativi della Comunità;
- del rilevamento comunitario dei prezzi di mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse suine.

*Articolo 2*

La Germania è autorizzata a finanziare attingendo a fondi nazionali, un supplemento di restituzione addizionale agli importi stabiliti dalla normativa comunitaria per l'esportazione di prodotti del settore delle carni suine oggetto di accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi, prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi privi di precise clausole in materia di prezzi e quantità.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania e fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

**recante misure provvisorie da applicare dopo l'unificazione della Germania nei settori delle uova e del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 prevede, tra l'altro, la facoltà di decidere, in via provvisoria e per un periodo limitato, che siano inserite nella disciplina comunitaria dei settori della politica agricola comune le disposizioni complementari e gli adeguamenti indispensabili per risolvere i problemi conseguenti all'unificazione della Germania, prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che tali disposizioni complementari e adeguamenti devono rispettare sistema e principi della politica agricola comune;

considerando che, date le difficoltà di adeguamento della produzione di pollame dell'ex Repubblica democratica tedesca alle strutture del mercato comunitario, è opportuno che i galli, le galline e i polli congelati e surgelati, prodotti e posti in commercio, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, non siano soggetti, in via provvisoria e a decorrere dall'unificazione, alla disciplina del regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/83<sup>(3)</sup>;

considerando che, per non compromettere la stabilità del mercato comunitario delle uova e del pollame, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi stipulati dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi; che, per

questo motivo, è necessario autorizzare la Germania ad integrare con fondi nazionali l'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Germania è autorizzata ad ammettere, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la produzione e la messa in commercio dei galli, galline e polli congelati e surgelati il cui tenore di acqua estranea assorbita durante la preparazione superi i valori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/76.

2. La Germania è autorizzata a finanziare con fondi nazionali il supplemento di restituzione addizionale all'importo fissato dalla normativa comunitaria per l'esportazione delle uova e del pollame oggetto di accordi stipulati dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Gli accordi privi di precise clausole in materia di prezzi e quantità non sono presi in considerazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 315 del 15. 11. 1983, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1868/77 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75 relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3987/87 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 17,

considerando che, a decorrere dall'unificazione della Germania, l'efficacia del diritto comunitario è estesa ipso iure al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/87 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le precise modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri alla Commis-

sione, di taluni dati statistici concernenti le uova da cova e i pulcini; che, per poter elaborare previsioni attendibili, è opportuno predisporre, per un periodo adeguato, che tali dati vengano trasmessi separatamente per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure previste da presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È inserito il seguente paragrafo 1 bis nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1868/77:

« 1bis. A decorrere dal 3 ottobre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, la Germania trasmette le informazioni oggetto della parte I della tabella riassuntiva di cui al paragrafo 1, separatamente per l'ex Repubblica democratica tedesca ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.

<sup>(5)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 18.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie applicabili nel settore degli ortofrutticoli dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che la proposta presentata al Consiglio lo scorso 21 agosto, relativa alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex-Repubblica democratica tedesca, implica, per l'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi e per ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi della normativa comunitaria, una limitazione della compensazione finanziaria versata per gli interventi effettuati, determinata per ciascun prodotto in base ad una percentuale della produzione commercializzata nella campagna in corso, compresi i ritiri; che è necessario, a titolo conservativo, rendere applicabile provvisoriamente tale misura a partire dal 3 ottobre 1990 onde agevolare l'applicazione della decisione futura del Consiglio ed evitare spese pregiudizievoli per il settore;

considerando che la proposta presentata al Consiglio lo scorso 21 agosto prevede parimenti una deroga alla normativa concernente il risanamento della produzione comunitaria di mele, a causa delle particolari strutture di produzione che caratterizzano questo settore nel territorio dell'ex-Repubblica democratica tedesca; che, per i motivi suesposti, è opportuno applicare a titolo conservativo questa deroga fin dalla data dell'unificazione tedesca;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

*Articolo 1*

Per ciascuna organizzazione di produttori, riconosciuta a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72<sup>(2)</sup> nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento è versata, per ogni prodotto, per una quantità di prodotti ritirati e conformi alle norme comuni di qualità che non superi il 10 % della produzione commercializzata, compresi i ritiri, sino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio<sup>(3)</sup>, la concessione del premio per l'estirpazione dei meleti è subordinata, per i frutteti situati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca all'impegno del beneficiario di estirpare o far estirpare entro il 1° aprile di un dato anno:

- nel caso di un frutteto con superficie compresa tra 50 e 99 ha, tutti i meleti su una superficie di 25 ha e almeno il 20 % della superficie restante del frutteto;
- nel caso di un frutteto con superficie superiore a 99 ha, tutti i meleti su una superficie di 50 ha e almeno il 20 % della superficie restante del frutteto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania e fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

**relativo alle misure provvisorie da applicare nel settore vitivinicolo dopo l'unificazione tedesca prima delle misure transitorie che devono essere adottate dal Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, l'efficacia del diritto comunitario è estesa ipso iure ai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca ove sino ad allora non vigeva la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania;

considerando che, ai fini dell'applicazione di una serie di atti comunitari, sono necessari provvedimenti transitori che tengano conto della situazione particolare esistente in suddetto territorio;

considerando che la Commissione, con la comunicazione del 21 agosto 1990, ha presentato una serie di proposte di atti che debbono essere emanati dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo;

considerando che la Commissione deve adottare misure provvisorie nel settore vitivinicolo per coprire il periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'unificazione tedesca e l'adozione, da parte del Consiglio, delle citate proposte;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio<sup>(2)</sup>:

a) in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,

- le uve fresche,
- i mosti di uve,
- i mosti di uve parzialmente fermentati,
- i vini nuovi ancora in fermentazione
- ed i vini,

ottenuti da varietà di viti non comprese nella classificazione, possono essere posti in vendita a condizione che si tratti di varietà tradizionalmente coltivate in detti territori ed appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

b) in deroga all'articolo 16, paragrafo 7:

- un vino ricavato prima del 3 ottobre 1990 dal taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino ottenuto da uve raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, nonché
- un vino ricavato prima del 3 ottobre 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dal taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino originario della Comunità,

possono essere detenuti per la vendita o commercializzati come vini da tavola ovvero, se del caso, come vini spumanti;

c) le norme sugli interventi ed altre misure di risanamento del mercato ai sensi degli articoli 27-51 non si applicano ai prodotti provenienti dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Fino alla definizione — ex articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio<sup>(3)</sup> — dell'elenco delle varietà di viti coltivate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e idonee a produrre v.q.p.r.d., i prodotti ottenuti da varietà della specie *Vitis vinifera* tradizionalmente coltivate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sono considerati idonei alla produzione di v.q.p.r.d..

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

**relativo alle misure transitorie nel settore vitivinicolo da applicare nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo l'unificazione della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'unificazione della Germania, l'efficacia del diritto comunitario è estesa ipso iure ai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca ove sino ad allora non vigeva la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2775/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, vengono adottate misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania e prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio; che occorre approvare talune disposizioni transitorie da applicare nei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo l'unificazione della Germania, modificando:— il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1784/90<sup>(5)</sup>;— il regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2246/90<sup>(7)</sup>;— il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/89<sup>(9)</sup>;

— il regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione, del 28 agosto 1986, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e

dei vini spumanti gassificati<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/89<sup>(11)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il regolamento (CEE) n. 3929/87 è modificato come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto il seguente trattino:

« — le cui aziende sono situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per quanto riguarda la campagna 1990/1991. »;

b) all'articolo 3 è aggiunto il comma seguente:

« La produzione di uve, vini e altri prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, durante la campagna 1990/1991 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è oggetto di una valutazione statistica da parte delle autorità tedesche. »;

c) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« In deroga al disposto del primo comma, per la campagna 1990/1991 i commercianti la cui sede principale è nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca devono effettuare entro il 15 novembre 1990 le dichiarazioni in questione per i quantitativi da essi detenuti il 3 ottobre 1990. »

2. Il regolamento (CEE) n. 986/89 è modificato come segue:

a) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 6. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, fino al 31 agosto 1991 il trasporto di un prodotto vitivinicolo non confezionato può effettuarsi con un documento commerciale, qualora detto trasporto inizi dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »;

b) all'articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

« Gli articoli da 13 a 19 si applicano al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dal 1° settembre 1991. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.<sup>(3)</sup> Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.<sup>(5)</sup> GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 50.<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 50.<sup>(8)</sup> GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 6.<sup>(10)</sup> GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.<sup>(11)</sup> GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 9.



3. All'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 997/81 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 6. I vini e i mosti di uve originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui designazione e presentazione sono conformi alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte.

La etichette recanti indicazioni conformi alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio (\*) e del presente regolamento, possono essere utilizzate sino al 31 agosto 1991.

(\*) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13. »

4. All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2707/86 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 5. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3309/85, la cui designazione e presentazione è conforme alle disposizioni della

Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non alle disposizioni del citato regolamento nonché del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

Questa norma si applica anche ai prodotti ottenuti da partite costituite prima del 3 ottobre 1990 e il cui processo di elaborazione si è concluso dopo tale data, qualora la loro designazione e presentazione, pur non essendo conformi alle disposizioni suindicate, siano conformi alle disposizioni vigenti nella Repubblica democratica tedesca prima di tale data.

Le etichette e altri elementi dell'etichettatura stampati o fabbricati prima del 3 ottobre 1990 e recanti indicazioni non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, possono essere utilizzati fino al 31 agosto 1991. »

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

## relativo alle misure provvisorie nel settore del tabacco greggio applicabili dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 dispone fra l'altro la facoltà di decidere, in via provvisoria e per un periodo di tempo limitato, di inserire nella normativa comunitaria che concerne la politica agraria le disposizioni complementari e gli adeguamenti strettamente necessari per risolvere i problemi posti dall'unificazione della Germania prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari in seguito all'integrazione nella Comunità dell'ex Repubblica democratica tedesca; che tali disposizioni complementari e adeguamenti devono rispettare sistema e principi della politica agricola comune;

considerando che nel settore del tabacco greggio, i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione sono fissati per un determinato raccolto dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90<sup>(3)</sup>; che per il raccolto 1990 detti prezzi, premi e restituzioni non si applicano, tenuto conto della data dell'unificazione tedesca, ai tabacchi coltivati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che per i tabacchi coltivati nel 1990 in detto territorio vige attualmente un regime nazionale analogo alla normativa comunitaria nel settore del tabacco; che è necessario autorizzare la Germania ad effettuare, in taluni casi e a decorrere dalla data dell'unificazione, i pagamenti dei prezzi, premi e restituzioni all'esportazione per i tabacchi coltivati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il raccolto 1990, attingendo a fondi nazionali; che tuttavia, per evitare distorsioni della concorrenza, gli importi dei prezzi e dei premi erogati non possono essere superiori a quelli stabiliti dal Consi-

glio con il regolamento (CEE) n. 1331/90 del Consiglio<sup>(4)</sup> per il raccolto 1990 e per le varietà comunitarie corrispondenti alle varietà prodotte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che l'importo delle restituzioni all'esportazione per detti tabacchi non può essere superiore all'importo stabilito dalla Commissione;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Germania è autorizzata a pagare, attingendo a fondi nazionali e per le varietà di tabacco raccolte nel 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 727/90.
2. L'importo del pagamento nazionale dei prezzi e dei premi di cui al precedente paragrafo non può essere superiore all'importo dei prezzi e dei premi stabiliti per una varietà corrispondente in virtù del regolamento (CEE) n. 1331/90.
3. L'importo del pagamento nazionale delle restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo stabilito dalla Commissione per una varietà corrispondente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1990

**relativo alle misure provvisorie applicabili nel settore delle sementi dopo l'unificazione tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 dispone, fra l'altro, la facoltà di decidere, in via provvisoria e per un periodo limitato, di inserire nella normativa comunitaria nei settori della politica agricola le disposizioni complementari e gli adeguamenti strettamente necessari per risolvere i problemi posti dall'unificazione tedesca prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari in seguito all'integrazione nella Comunità della Repubblica democratica tedesca; che tali disposizioni complementari e adeguamenti devono rispettare sistema e principi della politica agricola comune;

considerando che, ex articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89<sup>(3)</sup>, può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi;considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 1546/75 della Commissione<sup>(4)</sup>, il fatto costitutivo del diritto all'aiuto per le sementi si considera intervenuto il 1° agosto successivo all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione; che il 1° agosto 1990 il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non faceva parte della Comunità; che gli aiuti comunitari non si applicano pertanto alla campagna di commercializzazione 1990/1991 per quanto riguarda le sementi raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre quindi autorizzare la Germania, per la campagna 1990/1991, a concedere aiuti alla produzione nazionale per talune sementi raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che per evitare distorsioni della concorrenza, gli importi dell'aiuto non possono però superare quelli fissati dal regolamento (CEE)

n. 1240/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1979/90 della Commissione<sup>(6)</sup>, per le specie comunitarie corrispondenti alle specie prodotte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'ambito della campagna di commercializzazione 1990/1991 la Germania è autorizzata ad effettuare, per sementi raccolte nel 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, pagamenti nazionali corrispondenti agli aiuti alla produzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

2. L'importo del pagamento nazionale di cui al paragrafo 1 per una determinata specie non può superare l'importo dell'aiuto stabilito dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 1240/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 1979/90, per una specie corrispondente raccolta nei territori facenti parte della Comunità prima dell'unificazione tedesca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, in seguito all'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 settembre 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3177/80 relativo al luogo di introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1224/80 definisce il luogo di introduzione da prendere in considerazione per determinare il valore in dogana;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1414/90 <sup>(4)</sup>, prevede un trattamento speciale per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80, in particolare per le merci spedite fino al luogo di destinazione attraverso i territori austriaco, iugoslavo, svizzero o della Repubblica democratica tedesca; dato che la via più normale per il luogo di destinazione può essere quella che attraversa questi territori;

considerando che il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fa parte d'ora innanzi del territorio doganale della Comunità e che, di conseguenza, è opportuno sopprimere la citazione di detto territorio nel regolamento precitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3177/80 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite al luogo di destinazione in un'altra parte di questo territorio, attraverso i territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco o iugoslavo, il valore in dogana è determinato prendendo in considerazione il primo luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci formino oggetto di una spedizione diretta attraverso i territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco o iugoslavo, e che l'attraversamento di questi territori corrisponda ad una via normale rispetto al luogo di destinazione. »

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili anche quando, per ragioni inerenti al trasporto, le merci abbiano formato oggetto nei territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco o iugoslavo di uno sbarco, di un trasbordo o di una sosta momentanea. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 136 del 29. 5. 1990, pag. 14.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

che stabilisce misure provvisorie relative all'unificazione tedesca

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/481/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili, dopo l'unificazione della Germania, prima dell'adozione delle misure transitorie da parte del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la direttiva n. 90/476/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle misure provvisorie applicabili, dopo l'unificazione della Germania, prima dell'adozione delle misure transitorie da parte del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 2,

considerando che sulla base delle disposizioni di cui sopra la Commissione può autorizzare la Germania a certe condizioni a mantenere provvisoriamente in vigore normative applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, non conformi ad un atto di diritto comunitario, in attesa dell'entrata in vigore delle misure transitorie proposte il 21 agosto 1990 della Commissione al Consiglio;

considerando che è opportuno avvalersi di tale autorizzazione quando la situazione particolare esistente in detto territorio non consente di attendere l'entrata in vigore delle misure transitorie; che queste devono quindi entrare in vigore a partire dalla data dell'unificazione tedesca, fissata al 3 ottobre 1990;

considerando che l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente decisione lascia impregiudicate le decisioni che il Consiglio deve prendere sulla base delle proposte della Commissione relative alle misure transitorie, nonché le misure che la Commissione ha preso o prenderà in forza delle altre disposizioni del regolamento e della direttiva sopra citati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere provvisoriamente in vigore normative, applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, non conformi alle regolamentazioni menzionate nell'allegato e alle condizioni ivi stabilite.

2. La Repubblica federale di Germania adotta tutti i necessari provvedimenti affinché i prodotti non conformi alle direttive comunitarie di cui all'allegato II 2, III e IX 1.a. non siano immessi sul mercato del territorio della Comunità, salvo il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Questi provvedimenti devono essere conformi al trattato e in particolare agli scopi di cui all'articolo 8 A e non debbono comportare l'esigenza di controlli e formalità alle frontiere fra gli Stati membri.

*Articolo 2*

La presente decisione prende effetto dal 3 ottobre 1990. Essa si applica fino all'entrata in vigore delle misure transitorie che il Consiglio deve adottare sulla base delle proposte della Commissione e non oltre il 31 dicembre 1990.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jacques DELORS

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1.

**ALLEGATO****I. ASPETTI ESTERNI****Misure tariffarie provvisorie a favore di taluni paesi dell'Europa centrale ed orientale**

Autorizzazione a non applicare i dazi della tariffa doganale comune e ogni tassa di effetto equivalente, ad esclusione dei diritti antidumping per prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, nei limiti e alle condizioni indicati negli articoli 1 e 2 e negli allegati della proposta di regolamento relativo all'instaurazione di misure tariffarie transitorie a favore di detti paesi e a condizione che le norme contenute nel regolamento (CEE) 4142/87 della Commissione vengano applicate.

**II. 2. MERCATO INTERNO****Regolamentazioni tecniche**

1. Autorizzazione a non applicare al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca le direttive di cui agli allegati A e B della proposta di direttiva del Consiglio relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione tecnica alle condizioni previste agli articoli 1 e 2 della proposta.
2. Autorizzazione a non applicare nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca le direttive di cui all'allegato della proposta di direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche per taluni prodotti alle condizioni previste agli articoli 1 e 2 della proposta di direttiva.

**II. 6. RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI**

Autorizzazione a non applicare al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca gli articoli da 2 a 5 della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 89/594/CEE.

**II. 9. CONSUMATORI**

Autorizzazione a non applicare al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la decisione 89/45/CEE del Consiglio, nei limiti e alle condizioni di cui alla proposta di decisione che figura nella comunicazione della Commissione al Consiglio, sulla Comunità e l'unificazione tedesca.

**III. POLITICA AGRICOLA COMUNE****1. Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Autorizzazione data alla Germania alle seguenti condizioni:

1. Mantenimento degli acquisti da parte dell'ente d'intervento tedesco di burro classificato « Exportqualität », fabbricato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
2. Mantenimento del regime nazionale di limiti alla produzione lattiero-casearia vigente nell'ex Repubblica democratica tedesca.
3. Mantenimento nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca del regime nazionale di riscossione del prelievo di corresponsabilità.

(Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

- articolo 9, primo e secondo comma,
- allegato III, punto II).



## 2. Settore delle strutture agrarie

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 797/85 sull'efficienza delle strutture agrarie, senza pregiudicare l'eventuale contributo del FEAOG per tali misure, autorizzazione data alla Germania:

1. A non applicare i regimi di cui ai titoli 01 e 02 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
2. Ad applicare come segue il regime di aiuto alle aziende agricole:
  - a) nel caso di costituzione di aziende familiari:
    - la condizione prevista all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino non viene applicata,
    - la Germania può concedere aiuti di cui agli articoli 7 e 7 bis agli agricoltori di età non superiore a 55 anni;
  - b) le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 4, primo e secondo trattino, non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della costituzione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative se il numero delle vacche lattifere e dei posti per suini presenti nella totalità delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero delle vacche lattifere e dei posti per suini di cui disponevano sino ad allora le aziende preesistenti;
  - c) il volume di investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è portato a 140 000 ecu per unità di lavoro umano e a 280 000 ecu per azienda;
  - d) nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l'articolo 6, paragrafo 5 si applica anche alle associazioni che non si costituiscono sotto forma di cooperativa;
  - e) può essere applicato un regime particolare di aiuto per le aziende agricole ubicate in zone svantaggiate delimitate secondo parametri della Germania. Durante tale periodo il titolo III non si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

(Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Allegato XII, punto I).

## 3. Settore dell'armonizzazione agricola

Autorizzazione alla Germania alle seguenti condizioni:

- a) In deroga alle disposizioni della direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali: messa in circolazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca di prodotti di cui all'allegato I che superino la quantità massima fissata dall'allegato II per l'acido cianidrico; questa deroga si applica esclusivamente ai prodotti originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Le quantità massime ammesse non possono in nessun caso superare quelle applicate secondo la precedente legislazione dell'ex Repubblica democratica tedesca.

(Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché nella legislazione veterinaria e zootecnica, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Allegato I, punto I).

- b) In deroga alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi negli alimenti per animali, rispettivamente previste dagli articoli 14, 15 e 16 da un lato, e dall'articolo 26, dall'altro, autorizzazione a:
  - a) non conformarsi alle disposizioni in materia di etichettatura per gli additivi, le premiscele di additivi e gli alimenti composti cui sono stati incorporati additivi, prodotti nel territorio di cui trattasi;
  - b) mantenere le disposizioni della normativa vigente prima dell'unificazione, secondo le quali è autorizzato l'impiego negli alimenti per animali degli additivi:
    - Olaquinox
    - Nurseotricina
    - Ergambur.

- c) In deroga all'articolo 7 della direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per animali, non conformarsi alle disposizioni in materia di etichettatura per gli alimenti semplici prodotti.
- d) In deroga all'articolo 16 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali, non conformarsi alle disposizioni in materia di etichettatura per gli alimenti composti prodotti.
- e) In deroga alle disposizioni della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, previste rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 17:
- a) consentire l'impiego nell'alimentazione animale dei prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani;
  - b) non conformarsi alle disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti e gli alimenti ottenuti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

[(Ad b) — e): Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti al settore fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali nonché alla normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Allegata III].

- f) In deroga alle disposizioni della direttiva 66/400/CEE, non conformarsi:
- all'articolo 3, paragrafo 1, quanto si tratti di:
    - sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca,
    - sementi raccolte dopo tale data, se certificate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;
  - all'articolo 16, nei limiti delle correnti commerciali tradizionali e al fine di rispondere alle esigenze produttive delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca.
- g) In deroga alle disposizioni della direttiva 66/401/CEE, non conformarsi:
- all'articolo 3, paragrafo 1, quanto si tratti di:
    - sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca,
    - sementi raccolte dopo tale data, se certificate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;
  - all'articolo 8, paragrafo 2, per quanto riguarda il limite dei « piccoli quantitativi », per le sementi di « Pisum sativum L. (partim) e di Vicia faba L. (partim) »;
  - all'articolo 16, nei limiti delle correnti commerciali tradizionali e al fine di rispondere alle esigenze produttive delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca.
- h) In deroga alla direttiva 66/402/CEE, non conformarsi:
- all'articolo 3, paragrafo 1, quanto si tratti di:
    - sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca,
    - sementi raccolte dopo tale data, se certificate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c);
  - all'articolo 8, paragrafo 2, per quanto riguarda il limite dei « piccoli quantitativi »;
  - all'articolo 13 per quanto riguarda le sementi di « Hordeum vulgare L. »;
  - all'articolo 16, nei limiti delle correnti commerciali tradizionali e al fine di rispondere alle esigenze produttive delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca.
- i) In deroga alle disposizioni della direttiva 66/403/CEE, non conformarsi:
- all'articolo 3, paragrafo 1, quanto si tratti di:
    - tuberi-seme di patate raccolti prima dell'unificazione tedesca,
    - tuberi-seme di patate raccolti dopo tale data, se certificati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;
  - all'articolo 8, paragrafo 2, per quanto riguarda il limite ai « piccoli quantitativi »;
  - all'articolo 16, nei limiti delle correnti commerciali tradizionali e al fine di rispondere alle esigenze produttive delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca.
- j) In deroga alle disposizioni della direttiva 69/208/CEE, non conformarsi:
- all'articolo 3, paragrafo 1, quanto si tratti di:
    - sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca,
    - sementi raccolte dopo tale data, se certificate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;
  - all'articolo 16, nei limiti delle correnti commerciali tradizionali e al fine di rispondere alle esigenze produttive delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca.

- k) Commercializzare le sementi delle specie di cui alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca senza per questo essere state certificate o controllate conformemente a queste direttive, ove sono soddisfatte le condizioni previste agli allegati delle decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE e relative all'ex Repubblica democratica tedesca.
- l) In deroga alle disposizioni delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, ammettere alla certificazione e alla commercializzazione sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca varietà che sono state ammesse ufficialmente dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca secondo criteri diversi da quelli delle citate direttive. Questa disposizione si applica anche alle varietà che, pur non ammesse ufficialmente, erano commercializzate o coltivate in tale territorio prima dell'unificazione tedesca.
- m) In deroga alle disposizioni della direttiva 70/458/CEE, non conformarsi :
- all'articolo 20, paragrafo 1, quando si tratti di sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca,
  - all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), nei limiti delle correnti commerciali tradizionali e al fine di rispondere alle esigenze produttive.
- n) In deroga alle disposizioni della direttiva 68/193/CEE, non conformarsi all'articolo 3, paragrafo 1.
- o) In deroga alle disposizioni della direttiva 66/404/CEE, non conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.
- p) In deroga alle disposizioni della direttiva 71/161/CEE, non conformarsi all'articolo 5, paragrafo 1.
- [(Ad f) — p): Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali nonché nella legislazione veterinaria e zootecnica, in seguito all'intergrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Allegato II].

#### IV. PESCA

Autorizzazione data alla Germania alle seguenti condizioni :

1. Versamento degli anticipi alle organizzazioni di produttori secondo il disposto dell'articolo 1 della proposta di regolamento del Consiglio che adotta taluni provvedimenti per l'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca.
2. Inserimento della regione costiera tedesca « Mecklenburg-Vorpommern » nell'allegato II ai punti I.1 e II.1 del regolamento (CEE) n. 4028/86 (articolo 2 della citata proposta).

#### V. TRASPORTI

Autorizzazione a non applicare al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca :

1. a) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio<sup>(1)</sup>
  - b) Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio<sup>(2)</sup>
- entro i limiti e alle condizioni di cui nella proposta di regolamento che modifica alcuni regolamenti, direttive e decisioni nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile a seguito dell'unificazione tedesca.
2. a) Direttiva n. 74/561/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/438/CEE<sup>(4)</sup>, e
  - b) Direttiva n. 74/562/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/438/CEE.
- autorizzazione valida solo per le imprese stabilite sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima della data dell'unificazione tedesca.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101.

<sup>(5)</sup> GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

## VIII. AFFARI SOCIALI

Settore della sicurezza e della salute dei lavoratori :

Autorizzazione a non applicare al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca le direttive che figurano in allegato alla proposta di direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori.

## IX. AMBIENTE

Autorizzazione a non applicare al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca :

1. a) direttiva 67/548/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>,
- b) direttiva 75/442/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>,
- c) direttiva 75/440/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> e direttiva 79/869/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>,
- d) direttiva 76/160/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>,
- e) direttive 76/464/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>, 82/176/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, 83/513/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup>, 84/156/CEE del Consiglio <sup>(9)</sup>, 84/491/CEE del Consiglio <sup>(10)</sup>, 86/280/CEE del Consiglio <sup>(11)</sup> e 88/347/CEE del Consiglio <sup>(12)</sup>,
- f) direttiva 78/659/CEE del Consiglio <sup>(13)</sup>,
- g) direttiva 79/409/CEE del Consiglio <sup>(14)</sup>,
- h) direttiva 80/68/CEE del Consiglio <sup>(15)</sup>,
- i) direttiva 80/778/CEE del Consiglio <sup>(16)</sup>,
- j) direttiva 80/779/CEE del Consiglio <sup>(17)</sup>,
- k) direttiva 82/501/CEE del Consiglio <sup>(18)</sup>,
- l) direttiva 82/884/CEE del Consiglio <sup>(19)</sup>,
- m) direttiva 85/203/CEE del Consiglio <sup>(20)</sup>,
- n) direttiva 87/217/CEE del Consiglio <sup>(21)</sup>,

entro i limiti e alle condizioni di cui nella proposta di direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dall'ambiente, in relazione al mercato interno, nonché alla proposta di direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente.

2. a) direttiva 84/360/CEE del Consiglio <sup>(22)</sup> per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni in materia di nuovi impianti agli impianti costruiti o autorizzati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima della data dell'unificazione della Germania ;
- b) direttiva 87/101/CEE del Consiglio <sup>(23)</sup> per quanto attiene all'applicazione delle misure previste in tale direttiva per le imprese di cui all'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE esistenti prima della data dell'unificazione della Germania ;
- c) direttiva 88/609/CEE del Consiglio <sup>(24)</sup> per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni in materia di nuovi impianti e agli impianti per i quali l'autorizzazione iniziale di costruzione o, in mancanza di questa, l'autorizzazione iniziale di funzionamento è stata concessa prima del 1° luglio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 16. 8. 1967, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.  
<sup>(9)</sup> GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.  
<sup>(10)</sup> GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.  
<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.  
<sup>(12)</sup> GU n. L 158 del 25. 5. 1988, pag. 35.  
<sup>(13)</sup> GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.  
<sup>(14)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.  
<sup>(15)</sup> GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.  
<sup>(16)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.  
<sup>(17)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.  
<sup>(18)</sup> GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.  
<sup>(19)</sup> GU n. L 378 del 21. 12. 1982, pag. 15.  
<sup>(20)</sup> GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.  
<sup>(21)</sup> GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40.  
<sup>(22)</sup> GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.  
<sup>(23)</sup> GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43.  
<sup>(24)</sup> GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativa alle misure provvisorie applicabili, dopo l'unificazione della Germania,  
alle parti del territorio indenne da peste suina classica

(90/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che, la direttiva 72/461/CEE <sup>(2)</sup> del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche prevede l'elaborazione dell'elenco degli Stati membri e delle parti di territorio che sono indenni da peste suina;considerando che con la decisione 88/303/CEE <sup>(3)</sup> il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Comunità come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che è opportuno definire lo statuto delle regioni del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure adottate dalla presente decisione si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato ad hoc di cui alla direttiva 90/476/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup> o del 17 settembre 1990 relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le regioni « Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Postdam, Frankfurt, Cottbus, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera, Suhi, Dresden, Leipzig, Chemnitz e Berlin-Ost » devono essere considerate indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 72/461/CEE nel quadro dell'articolo 3 della decisione 88/303/CEE.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dall'unificazione della Germania e fino all'entrata in vigore una volta adottata dal Consiglio, nel settore dell'agricoltura, della direttiva relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché nella normativa veterinaria e zootecnica a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1990 al più tardi.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante approvazione delle modifiche al piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/483/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis,vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 87/488/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che la Commissione, con la decisione 88/614/CEE <sup>(5)</sup>, ha approvato il piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica federale di Germania;

considerando che, con lettera del 7 settembre 1990, la Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate al piano per completare l'eradicazione di tale malattia;

considerando che dall'esame del piano modificato è risultato che esso è conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE <sup>(7)</sup>, nonché alla direttiva 80/1095/CEE, e che sussistono

pertanto i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le modifiche del piano presentato dalla Repubblica federale di Germania per completare l'eradicazione della peste suina classica sono approvate.

*Articolo 2*

La presente decisione prende effetto il 3 ottobre 1990.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 335 del 7. 12. 1988, pag. 34.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 47 del 21. 1. 1980, pag. 11.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania per quanto riguarda la direttiva 71/118/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

(90/484/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile<sup>(2)</sup>, stabilisce le norme sanitarie applicabili negli scambi di carni di volatili da cortile;

considerando che allo stato attuale non è possibile applicare immediatamente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca talune disposizioni della direttiva 71/118/CEE concernenti i macelli e i laboratori di sezionamento;

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania si sono impegnate ad attuare le misure nazionali necessarie per garantire l'applicazione efficace della presente decisione;

considerando che le misure adottate con la presente decisione si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che il comitato ad hoc di cui all'articolo 4 della direttiva 90/476/CEE del Consiglio relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania e prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo<sup>(3)</sup> non si è pronunciato nel termine previsto dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. In deroga a quanto disposto nella direttiva 71/118/CEE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere nel territorio dell'ex Repubblica democratica

tedesca una regolamentazione che deroga alle disposizioni seguenti della direttiva 71/118/CEE:

- articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere a) ed e),
- articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera c) per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato I, capitolo V, n. 28 bis e 28 ter,
- articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera a),
- articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera e), per quanto riguarda i requisiti di cui al punto A, lettera e).

2. La produzione degli stabilimenti oggetto della presente decisione deve essere destinata esclusivamente al consumo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

3. Gli stabilimenti oggetto della presente decisione sono iscritti in un elenco speciale e viene loro attribuito un numero di riconoscimento veterinario speciale che non può essere confuso con il numero di riconoscimento previsto per gli scambi intracomunitari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 71/118/CEE.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dall'unificazione della Germania e fino all'entrata in vigore, una volta adottata dal Consiglio, nel settore dell'agricoltura, della direttiva relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché nella normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1990 al più tardi.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione,

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

che abroga la decisione 89/222/CEE e modifica le decisioni 79/542/CEE, 89/15/CEE e 90/135/CEE in seguito all'unificazione della Germania

(90/485/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/462/CEE, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 89/662/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 16;

vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, in connessione con la direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6;

considerando che la Repubblica democratica tedesca figura nell'elenco dei paesi terzi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche, stabilito con decisione 79/542/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 90/390/CEE della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che la Commissione, con la decisione 89/222/CEE<sup>(7)</sup>, ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione sanitaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica democratica tedesca;

considerando che la Repubblica democratica tedesca figura nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri continuano ad autorizzare l'importazione di carni fresche e animali vivi a norma della decisione 89/15/CEE della Commissione<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 90/338/CEE<sup>(9)</sup>;

considerando che la Repubblica democratica tedesca è inclusa inoltre nell'elenco dei paesi terzi allegato alla deci-

sione 90/135/CEE della Commissione, del 7 marzo 1988, relativa ai piani di alcuni paesi terzi per quanto riguarda la ricerca nelle carni fresche di residui di sostanze diverse dalle sostanze ad azione ormonica<sup>(10)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 90/262/CEE<sup>(11)</sup>;

considerando che in conseguenza dell'unificazione tedesca occorre abrogare o modificare le citate decisioni a decorrere dal 3 ottobre 1990;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La decisione 89/222/CEE è abrogata.
2. Il riferimento alla Repubblica democratica tedesca è soppresso:
  - nell'allegato della decisione 79/542/CEE,
  - nell'allegato della decisione 89/15/CEE,
  - nell'allegato della decisione 90/135/CEE.

*Articolo 2*

La presente decisione prende effetto il 3 ottobre 1990.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(3) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

(5) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(6) GU n. L 193 del 25. 7. 1990, pag. 37.

(7) GU n. L 92 del 5. 4. 1989, pag. 19.

(8) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.

(9) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 42.

(10) GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 24.

(11) GU n. L 149 del 13. 6. 1990, pag. 22.